



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza n. 222 del 11/11/2021 – 26/11/2021 Camera di Consiglio del 10/11/2021</b>
<b>Massima :</b>	<p><b>Titolo</b> Edilizia e urbanistica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Norme sul governo del territorio, sulla pianificazione territoriale e paesaggistica, sulla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale – <i>Ius superveniens</i> satisfattivo – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio – Estinzione del processo.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato estinto - per rinuncia accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5, 15, commi 1 e 2, 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lettera f), 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, 22, 25, 26, comma 4, lettera f), 27, 36, 37, commi 3, 4, 5, 6, lettere c) e d), 7, 8, e 9, della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), promosse dal Governo, in riferimento all'art. 14, primo comma, lettere b), f) ed n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9, secondo comma, e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato – previa delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 – di rinunciare al ricorso, posto che, a seguito dell'approvazione della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), sono venute meno le ragioni che l'avevano indotto all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte resistente, determina l'estinzione del processo.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Artt. 8, comma 5, 15, commi 1 e 2, 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lettera f), 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, 22, 25, 26, comma 4, lettera f), 27, 36, 37, commi 3, 4, 5, 6, lettere c) e d), 7, 8, e 9, della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19.</p>



	<p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 9, secondo comma, e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione; Art. 14, primo comma, lettere b), f) ed n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, come convertito.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Artt. 9, comma 2 e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.</p>
--	---

**Redattore: Alessandra Ferrante**  
**Visto: Avv. Bologna**

